

Determinazione Amministratore Unico		n° 269	15/11/2022
Oggetto	Approvazione “Aggiornamento Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche art 113 del D. Lgs. 50/2016”		

L'Amministratore Unico

premessato che:

- con atto di C.C. n. 232 del 14/12/2004 è stata costituita la Società Parma Infrastrutture S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 13 del D.lgs. 267/2000;
- con atto C.C. n. 89 del 24/09/2010 è stato autorizzato il trasferimento in dotazione di beni patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture S.p.a.;
- con deliberazione di C.C. n. 108 del 30/11/2010 è stato ridefinito l'elenco dei beni da affidare in concessione alla stessa società;
- a seguito della convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.a. stipulata in data 30/11/2010 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 33035, raccolta 15374, e successive, l'ultima delle quali sottoscritta in data 21/12/2012, rep. n. 42793, come modificata mediante determinazione dirigenziale del Comune di Parma n. 1912 del 02/09/2015 e atto notarile rep. 54998 del 31/03/2016, è stato perfezionato l'affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla società Parma Infrastrutture S.p.a.;

Premesso inoltre che:

- il D. Lgs. 50/2016 disciplina il meccanismo degli incentivi al personale per funzioni tecniche negli appalti pubblici all'art. 113;
- l'articolo precedentemente indicato, ha subito dalla sua originaria stesura diverse modifiche ed integrazioni, il testo originario prevedeva:

*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 **le amministrazioni pubbliche** destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

La norma faceva riferimento a “*amministrazioni pubbliche*” pertanto con questa indicazione la nostra Società non rientrava fra i soggetti a cui era applicabile l’incentivo per le prestazioni tecniche svolte con risorse umane interne;

- con il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017), che ha apportato diverse modifiche ed integrazioni al testo originario, è stato modificato anche l’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il cui testo modificato così recita:

*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, **le amministrazioni aggiudicatrici** destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;*

- la sopra riportata novella avendo modificato l’individuazione dei soggetti da *amministrazioni pubbliche* ad amministrazioni aggiudicatrici ed essendo Parma Infrastrutture una amministrazione aggiudicatrice, determina l’applicabilità dell’incentivo per le funzioni tecniche anche ai dipendenti della Società, dall’entrata in vigore del predetto decreto, **20/05/2017**;
- il comma 3 dell’art. 113 prevede che la ripartizione dell’incentivo debba avvenire “...*sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.....*”.

Atteso che:

- il Comune di Parma con Delibera di G.C. n. 284 del 04/09/2019 ha approvato il suo regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche;
- la nostra Società con DAU n. 271 del 12/12/2019 ha approvato anch’essa un proprio regolamento;

Rilevato che il regolamento:

- si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi od avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano stati pubblicati successivamente al 20/05/2017, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, a tale data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare

le offerte sempre che si sia proceduto per entrambe le casistiche al relativo accantonamento contabile. Alla data del 20/05/2017 è infatti entrato in vigore il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) che ha modificato l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 introducendo come soggetti destinatari le "amministrazioni aggiudicatrici" (quale risulta la Società) in luogo delle sole "amministrazioni pubbliche";

- contiene anche la disciplina transitoria da applicare con riferimento alla disciplina previgente in materia di incentivi per le funzioni tecniche;
- non trova applicazione alle prestazioni rese relative a "attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" "limitatamente al periodo che va dal 19 aprile 2019 al 17 giugno 2019 di vigenza del decreto legge 32/2019 c.d. Sbloccacantieri contenendo lo stesso una modifica all'articolo 113 del D.lgs 50/2016 che ha escluso dalla incentivazione le attività sopra indicate, modifica che non ha trovato conferma in sede di legge di conversione (legge 55/2019);
- ritorna conseguentemente ad essere vigente nella sua interezza con riferimento alle prestazioni incentivabili a far data dal 18 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge di conversione 55/2019 del d.l. 32/2019 che ha ripristinato il testo ante decreto-legge dell'articolo 113 del codice dei contratti;
- ai fini dell'erogazione dell'incentivo la Società ha provveduto a costituire un fondo un fondo incentivante in cui sono state accantonate le risorse economiche, che risultano esposte in ogni progetto di lavori, servizi e forniture, per la loro ripartizione fra il personale della Stessa che abbia svolto le attività tecniche di cui alla legge.

Rilevato inoltre che:

- l'80% delle risorse finanziarie di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura è ripartito con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art.113. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. La corresponsione dell'incentivo è disposta a seguito di verifica della documentazione istruttoria da parte della Commissione, costituita da Direttore Tecnico e Amministratore Unico, che si riunisce a tal fine in apposita seduta di cui è redatto processo verbale, dopo aver verificato e validato le comunicazioni relative il lavoro, quali per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: relazione da parte del RUP, riferimento esplicativo della realizzazione dell'incentivo. Il verbale viene trasmesso, con allegata tutta la documentazione, al responsabile ufficio personale perché si proceda con le comunicazioni del caso all'Ufficio Paghe per l'erogazione in busta paga. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'incentivo non si applica al personale con qualifica dirigenziale;
- il restante 20% delle risorse finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della Società di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche

per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

Considerato che:

- con DAU n. 5 dell'11/1/2019 la Società ha approvato la Procedura interna inerente le funzioni del Responsabile del Procedimento (RP) con cui ha previsto per ogni affidamento la coesistenza al suo interno di due RP: il Responsabile del procedimento tecnico per la parte di procedura prettamente tecnica (Progettazione ed esecuzione) e il Responsabile del Procedimento Gara e contratto per la parte inerente la procedura di affidamento;
- il regolamento approvato con DAU n. 271 del 12/12/2019 sancisce all'art. 9 le modalità di riparto per i lavori, per servizi e forniture, assommando attività distinte a uniche percentuali di ripartizione come: verifica progetti-validazione-redazione e controllo atti affidamento, Ufficio Direzione Lavori con unite le funzioni di Direttore Lavori, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere, collaudo tecnico amministrativo-collaudo statico-collaudo tecnico funzionale;
- la programmazione della spesa per investimenti, all'interno della Società, consiste con la predisposizione della programmazione di budget degli investimenti e del piano finanziario da parte della Responsabile del Servizio Amministrazione, incaricata tecnico amministrativo di Parma Infrastrutture, che unitamente al Direttore Tecnico, fornisce gli elementi per l'elaborazione del piano triennale delle opere pubbliche e del programma biennale di forniture e servizi;
- le funzioni incentivate, anche nella fattispecie delle attività unificate come ripartizione, possono o debbono (nel caso la normativa lo preveda specificatamente) essere svolti da soggetti diversi, anche esterni alla Società;
- negli ultimi anni la Dottrina e la Giurisprudenza (in particolare Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, Deliberazione 33/2020/PAR) hanno chiarito che è possibile assoggettare l'affidamento diretto ex art. 36 c. 2 let. a) alla disciplina degli incentivi tecnici, qualora il medesimo sia aggiudicato mediante una procedura sostanzialmente comparativa.

Evidenziato che:

- successivamente all'approvazione del predetto Regolamento della Società, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con Decreto n. 204 del 4 ottobre 2021, ha adottato il proprio "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni

tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (in seguito anche più brevemente "Regolamento Incentivi MIMS"), anche allo scopo di fornire alle amministrazioni uno schema-modello sulla cui base redigere il proprio Regolamento;

- nel corso del 2022 alcuni incaricati della Società hanno partecipato alle sessioni di formazione e aggiornamento denominate " *Incentivi al personale dipendente per funzioni tecniche negli appalti pubblici*" e organizzate a cura di Paradigma S.r.l., primaria realtà di ricerca, sviluppo e formazione in ambito di evoluzione normativa; in tali incontri formativi sono stati in particolare evidenziati i più recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema.

Posto che:

- il Regolamento approvato con DAU n. 271 del 12/12/2019 non prevede quanto sopra nel Considerato;
- il Regolamento approvato con DAU n. 271 del 12/12/2019, pur essendo risultato sostanzialmente aderente al tenore del Regolamento Incentivi MIMS ed alle indicazioni fornite nel corso delle suddette sessioni formative, necessita comunque di alcune integrazioni volte ad armonizzare ulteriormente il proprio contenuto a quello del Regolamento Incentivi MIMS ed alle evoluzioni giurisprudenziali intervenute negli ultimi anni;

visto il riferimento del Direttore Tecnico, Ing. Albino Carpi, del 15/11/2022 con cui si propone:

- di integrare il testo del vigente regolamento con alcune disposizioni previste anche dallo schema modello di Regolamento di cui al Decreto del MIMS n. 204 del 4 Ottobre 2021;
- di aggiornare il vigente regolamento in materia di ripartizione del fondo per quanto attiene le tabelle di cui all'art. 9, distinguendo per ogni attività incentivata il relativo peso percentuale allo scopo di definire e semplificare a livello societario l'attribuzione dei pesi per il riparto delle già previste percentuali conferite alle singole attività;
- di meglio definire la metodologia di calcolo del fondo per la regolamentazione degli appalti misti trattati all'art. 10, valutando per la fattispecie dei soli contratti manutentivi tipo Global Service, una specifica distinzione fra l'attività di servizio e quella di lavoro; questo nel rispetto delle già previste "percentuali di alimentazione del fondo" di cui all'art. 3 e le precisate "modalità di riparto" di cui all'art. 9;
- di adeguare le "modalità di riparto" previste all'art. 9, recependo quanto previsto dalla DAU n. 5 dell'11/1/2019 in merito alla coesistenza di due RP;
- di dettagliare l'incentivo riconosciuto alla programmazione per la spesa per investimenti;
- di definire con successivo atto la debenza e la regolamentazione dell'incentivo tecnico per il periodo 2011 – maggio 2017.

DETERMINA

di approvare

- l'aggiornamento del "Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche art 113 del D. Lgs. 50/2016" che si allega;
- la tempistica di applicazione e vigenza di seguito indicata:
 - a) relativamente agli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, il Regolamento di cui alla DAU n. 271 del 12/12/2019 a far data dal 20/5/2017 fino al 1/04/2019 (data di entrata in vigore della procedura sulle funzioni del responsabile del procedimento adottata dalla Società con DAU n. 5 del 11/1/2019);
 - b) relativamente a tutto quanto previsto, fatta eccezione per il punto immediatamente precedente, il testo di Regolamento qui allegato a far data dal 20/05/2017;

di procedere alla pubblicazione del Regolamento all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al sito della Società.

L'Amministratore Unico

Dott. Roberto Di Cioccio

